



ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof. M. Rispoli Farina – Membro

Prof. Avv. M. de Mari – Membro supplente

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Afferni

nella seduta del 24 settembre 2018, in relazione al ricorso n. 1575, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. La ricorrente riferisce di avere acquistato, su raccomandazione dell'intermediario e mediante distinte operazioni poste in essere a decorrere dal mese di dicembre 2013, allorquando aveva già compiuto settantasei anni di età, complessive n. 300 azioni emesse dall'allora Banca Capogruppo dello stesso intermediario, per un controvalore complessivo di € 18.750,00. La ricorrente lamenta di non essere stata correttamente informata, al tempo, sulle caratteristiche e i rischi insiti in tali azioni, anche e soprattutto con riferimento alla loro condizione di illiquidità al tempo dell'acquisto, precisando a questo ultimo proposito che l'intermediario l'aveva anzi rassicurata circa il fatto che avrebbe

potuto liquidare tali azioni in qualsiasi momento. Inoltre, ella lamenta l'inadeguatezza delle operazioni di che trattasi rispetto al suo profilo, evidenziando di aver dichiarato in occasione della compilazione della scheda MiFID di avere come obiettivo di investimento "*un buon grado di liquidità del prodotto finanziario*". Premesso che le azioni della Capogruppo dell'intermediario hanno oramai del tutto perso il loro valore, la ricorrente chiede conclusivamente la restituzione dell'intero capitale investito, previa dichiarazione di nullità, annullamento, o risoluzione delle operazioni di investimento, e in ogni caso il risarcimento del danno in misura pari al capitale investito, oltre a rivalutazione e interessi legali.

2. L'intermediario si è costituito nel presente giudizio mediante la propria Nuova Capogruppo in qualità di cessionaria dell'azienda bancaria della Vecchia Capogruppo dello stesso intermediario, nel frattempo sottoposta a liquidazione coatta amministrativa. Dopo avere premesso che la ricorrente ha acquistato complessivamente n. 300 azioni della Vecchia Capogruppo, per un controvalore complessivo di € 18.750,00, l'intermediario resiste al ricorso eccependone l'inammissibilità per il difetto della propria legittimazione passiva, a questo proposito rilevando sostanzialmente che l'eventuale credito restitutorio o risarcitorio della ricorrente non sarebbe stato ceduto alla Nuova Capogruppo, ma sarebbe rimasto in capo alla Vecchia Capogruppo. A giudizio del resistente, ciò sarebbe una conseguenza del combinato disposto del decreto legge che disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo, il quale escluderebbe dalla cessione i crediti risarcitori degli azionisti e degli obbligazionisti subordinati della Vecchia Capogruppo per eventuali violazioni della normativa di settore nella commercializzazione di questi titoli, e del contratto di cessione stipulato tra la Vecchia e la Nuova Capogruppo, ove sarebbe precisato che tra i crediti risarcitori esclusi dalla cessione devono intendersi inclusi anche i crediti che gli stessi azionisti o obbligazionisti subordinati dovessero eventualmente vantare allo stesso titolo nei confronti delle società controllate cedute dalla Vecchia alla Nuova Capogruppo, quale appunto è

l'odierno resistente. Ciò premesso, il resistente chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

3. Nelle deduzioni integrative, la ricorrente contesta che il ricorso sia inammissibile per difetto di legittimazione passiva del resistente, rilevando che la procedura di liquidazione coatta amministrativa ha riguardato la Vecchia Capogruppo dell'intermediario e non direttamente lo stesso resistente.

4. Nelle repliche finali, il resistente sostanzialmente conferma la propria precedente difesa, insistendo per l'inammissibilità del ricorso.

DIRITTO

1. In via pregiudiziale, rileva il Collegio che il ricorso è ammissibile. Infatti, come già si è avuto modo di affermare in casi analoghi al presente (vedi, tra le molte, le decisioni n. 106, 111 e 112 del 2017 e la decisione n. 194 del 2018, le cui motivazioni devono intendersi qui integralmente richiamate), è infondata la tesi difensiva del resistente (avanzata mediante la propria Nuova Capogruppo in qualità di *outsourcer*), secondo la quale l'eventuale credito restitutorio o risarcitorio che la ricorrente potrebbe vantare nei confronti dello stesso resistente non sarebbe stato trasferito dalla Vecchia Capogruppo alla Nuova Capogruppo per effetto del combinato disposto del decreto legge che disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo e del successivo contratto di cessione dell'azienda bancaria dalla Vecchia alla Nuova Capogruppo. In particolare, deve ritenersi che il decreto legge di cui si discute, nella parte in cui esclude dalla cessione i crediti risarcitori degli azionisti e degli obbligazionisti subordinati della Vecchia Capogruppo per eventuali scorrettezze nella commercializzazione di tali titoli (c.d. *misselling*), si riferisca esclusivamente ai crediti risarcitori che questi soggetti possano vantare nei confronti della stessa Vecchia Capogruppo (per essersi avvalsi dei servizi di investimento di questa società) e non anche ai crediti risarcitori che questi stessi soggetti possano vantare nei confronti di altre società facenti parte dello stesso Gruppo bancario (per essersi avvalsi dei servizi di investimento di queste diverse società). Infatti, la procedura di liquidazione coatta amministrativa è stata avviata

nei confronti della sola Capogruppo e non ha riguardato direttamente i debiti delle società controllate (tra cui anche l'odierna resistente), le quali non sono divenute insolventi. Come pure questo Collegio ha già avuto modo di rilevare in casi analoghi, il risultato ipotizzato dal resistente (e cioè l'estensione dell'immunità del cessionario anche ai crediti risarcitori che gli azionisti o obbligazionisti della Vecchia Capogruppo possano vantare nei confronti di altre società dello stesso Gruppo) presupporrebbe che si sia verificata, per effetto della liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo e della conseguente cessione della relativa azienda bancaria alla Nuova Capogruppo, una successione nel debito (dalla società controllata alla società controllante) con liberazione del debitore originario (l'odierno resistente) e senza il consenso del creditore (l'odierna ricorrente). Tuttavia, una tale successione nel debito di tipo liberatorio (che sarebbe gravemente lesiva dei diritti del creditore, dal momento che il debitore originario *in bonis* verrebbe sostituito con un nuovo debitore insolvente) non è espressamente contemplata nel decreto che disciplina l'avvio e lo svolgimento della procedura di liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo. Inoltre, essa non può essere neppure ricavata per analogia da altre disposizioni di questo stesso decreto, dal momento che si deve ritenere che tutte queste disposizioni abbiano natura eccezionale e, in quanto tali, non siano suscettibili di applicazione analogica.

2. Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di seguito rappresentate.

Dalle conformi allegazioni delle parti risulta che la ricorrente abbia acquistato complessivamente n. 300 azioni della Vecchia Capogruppo del resistente per un controvalore complessivo di € 18.750,00, mediante tre distinte operazioni di acquisto di n. 100 azioni ciascuna per un controvalore di € 6.250,00: *i*) la prima in data 30 dicembre 2013; *ii*) la seconda in data 18 febbraio 2014; *iii*) la terza in data 5 giugno 2014.

Ciò premesso e stanti le evidenze disponibili in atti, rileva il Collegio che è fondata, e assorbente rispetto ad ogni altro profilo violativo sollevato dalla ricorrente, la domanda di risarcimento del danno per avere l'intermediario raccomandato operazioni inadeguate rispetto al profilo soggettivo della ricorrente,

anzitutto per non averla correttamente informata in merito alle caratteristiche e ai rischi insiti nelle azioni della proprio Capogruppo, anche e soprattutto con riferimento al fatto che trattavasi di strumenti finanziari illiquidi. D'altronde, a fronte di tali specifiche contestazioni, l'intermediario, che pure si è costituito nel presente giudizio mediante la propria Nuova Capogruppo in qualità di *outsourcer*, ha ritenuto di non doversi difendere nel merito, non assolvendo così neanche all'onere impostogli dalla legge di dimostrare di avere agito con tutta la specifica diligenza richiesta.

Peraltro, rileva altresì il Collegio che le violazioni imputate al resistente trovano adeguata conferma nella documentazione versata in atti, da essa risultando che la ricorrente, che all'epoca della prima operazione aveva già compiuto settantasei anni di età, aveva un obiettivo di investimento chiaramente incompatibile con l'acquisto di azioni, per di più illiquide. Inoltre, risulta che la prima operazione sia avvenuta in regime di consulenza e che l'intermediario (che come noto era in conflitto di interessi) non abbia rilevato l'evidente inadeguatezza dell'operazione rispetto al profilo della cliente. Infine, in relazione a tutte le operazioni contestate, risulta che l'intermediario non abbia mai informato la ricorrente della circostanza che le azioni della propria Capogruppo erano, per l'appunto, illiquide e questo nonostante la ricorrente avesse espressamente dichiarato nella scheda MiFID che non intendeva investire in titoli così caratterizzati.

3. Ciò affermato sotto il profilo della sussistenza delle violazioni contestate, rileva allora il Collegio che si può ragionevolmente presumere che, se l'intermediario avesse agito in modo corretto, la ricorrente si sarebbe astenuta dal disporre gli investimenti di cui oggi si duole. Pertanto e conclusivamente, ella ha diritto al risarcimento del danno occorso in misura pari alla somma complessivamente investita (€ 18.750,00), stante che il valore di tali azioni si è oramai ridotto a zero. La somma così determinata deve essere rivalutata *pro quota* dalla data di ciascuna operazione alla data della decisione, per un importo complessivo di € 518,75, e maggiorata di interessi da quest'ultima data al soddisfo.

PQM

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a risarcire alla ricorrente il danno, per l'inadempimento descritto in narrativa, nella misura complessiva, comprensiva dunque di rivalutazione monetaria sino alla data della decisione, di € 19.268,75, oltre a interessi legali dalla stessa data sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente

Firmato digitalmente da:

Gianpaolo Eduardo Barbuzzi